

**FASCICOLO INFORMATIVO
POSTUMA DECENNALE MERLONI
In riferimento al D.M. 123 del 12.03.2004
Polizza tutti i rischi della costruzione di opere civili**

Il Fascicolo Informativo, contenente:

- a) Nota Informativa, comprensiva del Glossario;
- b) Condizioni di Assicurazione;
- c) Modulo di proposta (Questionario);

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente la Nota Informativa

NOTA INFORMATIVA POSTUMA MERLONI

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Gentile Cliente,

le informazioni contenute nella nota informativa hanno lo scopo di richiamare la Sua attenzione sui punti più importanti della polizza e sono predisposte ai sensi e per gli effetti dell'Art. 185 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (**Codice delle Assicurazioni Private**) e della Normativa **IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, ex ISVAP)** in materia.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI

SACE BT S.P.A. Sede Legale e Direzione Generale in Piazza Poli, 42 - 00187 Roma - Italia. Tel: +39 06 6976971 - Fax: +39 06 69769700 - Reg. Imp. Roma, C.F. e P. IVA 08040071006 - Email: customerservice@sacebt.it - pec: sacebt@pcert.postacert.it - Sito internet: <http://www.sace.it/>.

SACE BT S.P.A. è:

- una società iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane all. Sez. I con il numero 1.00149;
- autorizzata all'esercizio d'Impresa con provvedimento IVASS (ex ISVAP) n. 2286 del 23 giugno 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 154 del 3 luglio 2004 e ad esercitare l'attività assicurativa del Ramo 8 e 9 Incendio e Altri Danni ai Beni con provvedimento n. 2654 del 28 novembre 2008;
- soggetta alla vigilanza dell'IVASS.

2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA ASSICURATRICE

Alla data dell'ultimo bilancio approvato e relativo all'esercizio 2015, il Patrimonio netto di SACE BT S.P.A. ammonta a 56.611.621 euro; la parte relativa al Capitale sociale interamente versato e al totale delle Riserve patrimoniali ammonta rispettivamente a 56.539.356 euro ed a 6.685.282 euro.

Alla stessa data l'Indice di solvibilità della gestione danni, corrispondente al rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 4,19.

Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni sull'Impresa assicuratrice contenute nella presente Nota Informativa si rinvia alla pagina web <http://www.sace.it/chi-siamo/le-societa-del-gruppo/sace-bt>.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

La polizza è redatta conformemente allo Schema Tipo 2.4 del D.M.123 del 12.03.2004 (di seguito Schema Tipo 2.4).

Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'articolo 5 dello Schema Tipo 2.4.

3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

La **Polizza Decennale Postuma Merloni** è un prodotto ideato per soddisfare le esigenze di imprese piccole, medie e grandi che si aggiudicano appalti pubblici di valore medio e grande.

La polizza copre i danni materiali e diretti causati all'opera eseguita ed assicurata in Partita 1 durante il periodo di efficacia del contratto, oltre alla responsabilità civile verso terzi.

La Polizza Decennale Postuma Merloni è costituita da Condizioni Generali di Assicurazione (di seguito CGA) e da Condizioni Particolari (di seguito CP). All'interno della CGA e delle CP sono elencate le singole esclusioni.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt. 1 e 2 dello Schema Tipo 2.4.

SEZIONE A – Danno Diretto

Partita 1: Opere (Valore Intero con l'applicazione della regola proporzionale);

Partita 2: Demolizione e sgombero (Primo Rischio Assoluto).

SEZIONE B – Copertura assicurativa della responsabilità civile decennale postuma

La somma assicurata, deve essere pari al costo di ricostruzione a nuovo dell'opera realizzata escludendo il solo valore dell'area. La somma assicurata deve esser rivalutata dal Contraente alla fine di ogni anno sulla base degli indici ISTAT o dei prezzi regionali relativi ai costi di costruzione.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia ai seguenti articoli dello Schema Tipo 2.4. che regolamentano le coperture sopra elencate:

Sez. A artt.1, 2, 4;

Sez. B art. 8.

Avvertenza

Sono previste limitazioni ed esclusioni per ciascuna copertura assicurativa.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia ai seguenti articoli:

Sez. A art. 3 dello Schema Tipo 2.4;

Sez. B art. 10 dello Schema Tipo 2.4;

SEZ A-B art. 13 dello Schema Tipo 2.4.

Avvertenza

Si richiama l'attenzione sulle condizioni dello Schema Tipo 2.4, sotto riportate che, determinando la sospensione della garanzia, possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo:

- **L'assicurazione è prestata alle condizioni indicate all'art. 2 dello Schema Tipo 2.4, qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni, la garanzia non è operante.**
- **Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 16 dello Schema Tipo 2.4.**
- **In caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente che ricorra, per giustificare l'ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti ovvero che manometta od alteri dolosamente le tracce e le parti danneggiate del sinistro, decade dal diritto**

all'indennizzo/risarcimento. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 17 dello Schema Tipo 2.4.

- L'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del Contraente non comporta l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti del Committente per 2 (due) mesi a partire dalla data del pagamento dovuto.

La Società si impegna ad avvertire del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata A.R., il Committente, il quale può sostituirsi al Contraente nel pagamento del premio; in mancanza di intervento sostitutivo del Committente, trascorsi 2 (due) mesi dalla data del pagamento dovuto, la copertura cessa per riprendere a condizioni da convenirsi fra le parti. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 20 dello Schema Tipo 2.4.

Avvertenza

Franchigie, Scoperti e Massimali

Si conviene che ogni sinistro indennizzabile ai sensi delle condizioni tutte di polizza, verrà liquidato previa applicazione degli scoperti, delle franchigie e nel limite dei massimi indennizzi indicati in polizza.

Esempio di valori applicati per tipologia standard di lavori

SEZIONE A – Danno Diretto

Partita 1: Per ogni sinistro e qualsiasi danno: scoperto 10% minimo € 30.000,00;

Partita 2: Per ogni sinistro e qualsiasi danno: scoperto 10% minimo € 6.000,00.

SEZIONE B – Responsabilità Civile verso terzi

Per ogni altro danno a terzi: scoperto 10% minimo € 25.000,00.

Gli scoperti e le franchigie sopra riportati sono importi standard, possono variare a seconda della tipologia dei lavori e degli importi assicurati.

Le somme assicurate ed i massimali indennizzabili sono quelli indicati all'interno della Scheda Tecnica.

Il limite di indennizzo non deve essere inferiore al 20% dell'opera realizzata con il limite massimo di 14 milioni di euro.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt. 6 e 14 dello Schema Tipo 2.4.

Esempio di applicazione limite di indennizzo

Costo di ricostruzione opera € 100.000.000,00

Limite di indennizzo 20% con limite massimo di € 14.000.000,00

Danno indennizzabile: € 14.000.000,00.

Assicurazione parziale e regola proporzionale

Al momento del sinistro la Società verifica se negli anni precedenti gli importi assicurati siano stati corrispondenti alle somme che dovevano essere assicurate e nel caso in cui tali importi coprano solo parte delle somme che dovevano essere assicurate, la Società indennizza o risarcisce i danni, relativamente a tutte le partite assicurate in tutte le Sezioni, esclusivamente in proporzione alla parte suddetta.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 21 dello Schema Tipo 2.4.

Esempio di applicazione della regola proporzionale

- (a) Crollo parziale o grave difetto costruttivo indennizzabile: € 10.000
- (b) Somma assicurata: € 100.000
- (c) Costo di ricostruzione dell'opera: € 150.000
- (d) Danno Indennizzabile: € 6.666,66

Per effetto della seguente formula:

$$(a \times b) : c = d$$

il danno indennizzabile sarà calcolato nel seguente modo: $(€ 10.000 \times 100.000) : € 150.000 = 6.666,66 €$

4. NULLITÀ

Avvertenza

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze, o le omissioni di notifica di variazioni, queste ultime intervenute successivamente alla stipula della copertura assicurativa, del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 16 dello Schema Tipo 2.4.

5. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Avvertenza

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possano influire sul rischio.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 16 dello Schema Tipo 2.4.

6. PREMI

Il premio di polizza viene calcolato applicando un tasso preventivamente concordato in fase di quotazione, è convenuto in misura unica ed indivisibile per le Sezioni A e B e per tutto il periodo dell'assicurazione.

Il pagamento del premio, fatte salve rateizzazioni concordate, deve essere contestuale alla stipula della copertura assicurativa iniziale e degli aggiornamenti.

L'aggiornamento del premio avverrà in proporzione alla rivalutazione a cui viene sottoposta la somma assicurata sulla base degli indici ISTAT o dei prezzari regionali.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del Contraente non comporta l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti del Committente per 2 (due) mesi a partire dalla data del pagamento del premio.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all' art. 20 dello Schema Tipo 2.4.

Modalità di pagamento del premio

Il premio totale dovrà essere corrisposto all'intermediario che gestisce la polizza.

7. RIVALSE

Avvertenza

Le azioni di rivalsa possono essere esercitate dalla Società nei termini previsti dalla legge: l'Assicuratore che ha pagato l'indennità subentra nei diritti dell'Assicurato per agire nei confronti dei terzi responsabili del danno per il recupero di quanto pagato.

8. DIRITTO DI RECESSO

Il contratto non prevede la facoltà per il Contraente e la Società di recedere dal contratto.

9. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.

10. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

La polizza Postuma Merloni è regolata dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni; i richiami contenuti nelle condizioni generali di assicurazione, nelle clausole e nelle definizioni adottate ai sensi del D.M. 123 del 12.03.2004 devono intendersi fatti con riferimento ai corrispondenti articoli del Decreto Legislativo 163 del 12.04.2006 che hanno sostituito e abrogato la legge 109/97.

11. REGIME FISCALE

Il premio è gravato da oneri fiscali a carico del Contraente, nella misura attuale del 21,25%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

Avvertenza

In caso di sinistro, che interessi le garanzie prestate con la Sezione A, l'Assicurato od il Contraente deve:

- a) darne immediata comunicazione mediante lettera raccomandata alla Società;**
- b) inviare, al più presto, alla Società, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;**
- c) fornire alla Società ed ai suoi mandatarî tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richieste;**
- d) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno, nonché mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare il ripetersi del danno;**
- e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.**

In caso di sinistro, che interessi le garanzie prestate con la Sezione B, l'Assicurato od il Contraente deve:

- a) farne denuncia entro le 48 ore dal fatto o dal giorno in cui ne venga a conoscenza;**

- b) assicurarsi che la denuncia contenga la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro;
- c) far seguire, nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

L'Assicurato che ricorra, per giustificare l'ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti ovvero che manometta od alteri dolosamente le tracce e le parti danneggiate del sinistro, decade dal diritto all'indennizzo/risarcimento.

La modalità e tempistica del pagamento del sinistro a favore dell'Assicurato sono specificate nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia ai seguenti articoli dello Schema Tipo 2.4:

- art.17: Denuncia dei sinistri - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato;
- art.18: Procedura per la valutazione del danno (Sezione A);
- art.19: Mandato dei Periti (Sezione A);
- art.22: Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro;
- art.23: Inopponibilità alla Società degli atti di rilevanza del danno e successivi;
- art.24: Pagamento dell'indennizzo;
- art.25: Clausola di revisione;
- art.26: Titolarità dei diritti;
- art.27: Gestione delle controversie – spese legali (Sezione B).

Avvertenza

La Società può assumere la gestione delle vertenze – in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale – a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia art. 27 dello Schema Tipo 2.4.

13. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla società – SACE BT S.p.A. - UFFICIO RECLAMI Piazza Poli 42 - 00187 Roma, Fax +39 06 697697714, E-mail: reclami@sacebt.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, da redigersi sulla base del modello pubblicato sul sito dell'Autorità stessa, devono contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito http://ec.europa.eu/fin-net/index_en.htm - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Si ricorda che resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

14. ARBITRATO

L'arbitrato non è previsto in polizza.

È prevista soltanto una procedura di valutazione del danno attivabile su richiesta di una delle parti.

Per maggiori dettagli si rinvia all'art.18 dello Schema Tipo 2.4 al quale si rinvia.

In relazione alle controversie si ricorda che permane la possibilità in ogni caso di ricorrere all'Autorità giudiziaria.

15. GLOSSARIO

Assicurato: le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo;

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Azioni di Terzi: qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o l'Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti);

Collaudo: tutti gli atti, le procedure e le prove necessarie a determinare l'utilizzo e l'agibilità dell'immobile secondo la sua destinazione d'uso, da effettuarsi entro i termini e nei modi previsti dalle norme di legge;

Contraente: il soggetto che stipula con la Società l'assicurazione;

Controllore tecnico: l'organo di controllo accreditato dagli uffici interni o da soggetti abilitati dalla stazione appaltante secondo le norme UNICEI 150 45000 che opera ai sensi delle norme UNI 10721;

Direttore dei lavori: il soggetto di cui all'art.124 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

Decreto: D.M. 123 del 12.03. 04;

Esecutore dei lavori: il soggetto di cui all'art. 10 della legge al quale sono stati dati in affidamento i lavori;

Forza maggiore: eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile;

Franchigia: la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato;

Gravi difetti costruttivi: quelli che colpiscono parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente;

Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Lavori: le attività di cui all'art. 2, comma 1, della Legge;

Legge: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni; i richiami contenuti nelle condizioni generali di assicurazione, nelle clausole e nelle definizioni adottate ai sensi del DM 123 del 12.03.2004 devono intendersi fatti con riferimento ai corrispondenti articoli del Dlgs 163 del 12.04.2006 che hanno sostituito e abrogato la legge 109/94;

Luogo di esecuzione delle opere: il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica - nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate;

Opere: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;

Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata: le parti strutturali dell'opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche;

Parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata: le opere di completamento e finitura non rientranti nella lettera precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura,

NOTA INFORMATIVA POSTUMA MERLONI

impermeabilizzazioni, intonaci tramezzi opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile;

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell'assicurazione;

Progettista dei lavori: il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell'art 17 della Legge, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare;

Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

Responsabile del procedimento: il funzionario pubblico che, ai sensi dell'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come sostituito dall'alt. 5 della legge 18 novembre 1998, n. 415, e ai sensi del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo;

Scheda Tecnica: la scheda obbligatoria annessa ad ogni Schema Tipo di copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura;

Schema Tipo: lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative;

Scoperto: la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'Assicurato;

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Società: l'impresa di assicurazione, regolarmente autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa;

Somma assicurata o massimale: l'importo massimo della copertura assicurativa;

Stazione appaltante o Committente: le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatari o realizzatori, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), b) ed e) della Legge, committenti dei lavori.

SACE BT S.P.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante legale

Valerio Perinelli